



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

DISCIPLINARE

Gara a procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento del servizio di corriere dei plichi e delle sacche termiche contenenti campioni biologici prelevati a fantini, guidatori e cavalli partecipanti alle corse ippiche (CIG 594678630D)

PREMESSA

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito indicato Amministrazione o anche solo Ministero), che è succeduto in base alla legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), tutela il benessere e l'incolumità di uomini e cavalli partecipanti alle corse ippiche, combatte l'utilizzo di sostanze proibite sia nell'uomo, sia nei cavalli attraverso il controllo e la repressione dei trattamenti dopanti.

Il Ministero, a tal fine, si avvale di un qualificato Laboratorio di analisi in Italia (Unirelab Srl sito a Settimo Milanese (MI)) ed, eventualmente, di altri laboratori situati all'estero, presso i quali vengono trasportati i campioni biologici prelevati ai fantini, guidatori e cavalli in occasione delle corse ippiche che si disputano presso gli ippodromi nazionali. Al fine di individuare la presenza di sostanze proibite, i campioni vengono sottoposti ad esami e controlli, in prima analisi presso il laboratorio nazionale citato ed, eventualmente, sottoposti anche a seconde analisi presso laboratori situati all'estero. Inoltre, il servizio di corriere è finalizzato anche al trasporto presso il laboratorio Unirelab dei campioni organici prelevati ai cavalli per il controllo genealogico del DNA.

1. OGGETTO

L'obiettivo di questa gara è di concludere un contratto quadro della durata di 2 (due) anni con un unico contraente, dotato di idonee capacità finanziarie e professionali, che effettui il servizio di corriere in Italia e all'estero, con le modalità di seguito descritte:

- A. consegna garantita nel territorio nazionale, isole comprese, entro le 48 ore successive al giorno del ritiro;
- B. consegna garantita, entro le ore 11.00 del giorno successivo a quello del ritiro, per le regioni Sicilia, Sardegna e Calabria;
- C. consegne nel territorio UE (Francia e Inghilterra) ed extra UE (Isola Mauritius e Hong Kong).

Il laboratorio nazionale presso il quale dovranno essere consegnati, per essere esaminati in prima analisi, tutti i campioni biologici ha sede in Settimo Milanese (MI). Nell'eventualità che vengano richieste anche le seconde analisi, i campioni dovranno essere consegnati in laboratori esteri siti in Verrieres Le Buisson (Francia), a Londra, nell'Isola Mauritius e ad Hong Kong.



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Inoltre, è previsto anche la consegna presso il Laboratorio Unirelab di campioni organici prelevati ai cavalli, ai fini del controllo del DNA.

I prelievi dei campioni biologici sono effettuati da personale specializzato incaricato dal Ministero presente presso gli ippodromi nazionali. Sul sito *web* del Ministero (www.politicheagricole.it) è pubblicato l'elenco degli ippodromi con le relative ubicazioni.

I campioni organici sono contenuti e custoditi in sacche refrigerate, adeguatamente confezionate secondo le normative vigenti. Le sacche consistono in scatole rigide, rettangolari, le cui dimensioni e il cui peso sono specificati nel capitolato tecnico (Allegato C).

I prelievi per il controllo antidoping vengono effettuati per ciascuna giornata di corsa, quindi la frequenza dei ritiri è ricavabile dal calendario delle corse che il Ministero approva per ciascun anno. Di regola, i campioni biologici sono prelevati tutti i giorni, compresi i prefestivi e i festivi. Tuttavia la consegna delle sacche dei campioni prelevati nei giorni festivi e prefestivi nei laboratori di destinazione andrà effettuata nella giornata del lunedì o nel primo giorno lavorativo successivo, in quanto il laboratorio nazionale è chiuso nella giornata del sabato e nelle festività.

L'orario di ritiro presso gli ippodromi può variare. In alcuni particolari casi le sacche possono essere consegnate direttamente dagli incaricati del Ministero presso un punto di contatto indicato dallo stesso corriere.

2. DURATA

La durata del servizio è di 2 (due) anni, decorrenti dalla data della stipulazione del contratto.

Il Ministero si riserva la facoltà di avvalersi dell'articolo 57, comma 5, lettere a) e b), del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.

Nel caso in cui, nell'arco di 2 (due) anni, non fosse interamente esaurito l'importo previsto al successivo paragrafo 4, il Ministero si riserva di prolungare la scadenza del contratto per una durata ragionevolmente correlata all'importo residuo e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Si procederà all'aggiudicazione della gara secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito indicato anche come "Codice").

4. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è stato stimato in € 80.000,00 (ottantamila/00), al netto dell'Iva, per l'intero biennio.



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

La valutazione della base d'asta per il servizio in gara è stata effettuata considerando il costo unitario delle spedizioni per il numero delle stesse effettuate dall'attuale fornitore nel precedente biennio.

Tenuto conto che l'entità del servizio è connessa alla previsione del numero delle spedizioni dei campioni e che una parte di queste sono eventuali (le spedizioni dei campioni per le II analisi verso i laboratori esteri), si precisa fin d'ora che l'Amministrazione non è vincolata a richiedere le tipologie di spedizioni nei volumi previsti, che sono meramente indicativi e potranno subire variazioni, in aumento o in diminuzione, e che la Società non potrà aver nulla a pretendere. Il Ministero corrisponderà al corriere gli importi dovuti esclusivamente per i servizi resi, di volta in volta, sulla base delle singole richieste.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono presentare le offerte i soggetti di cui all'art. 34 del d. lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del d. lgs. n. 163/2006, che soddisfino contemporaneamente anche i seguenti requisiti di:

A. capacità economico-finanziaria (art. 41 del d. lgs. n. 163/2006), da dimostrare mediante la seguente modalità:

A.1: aver realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi un fatturato globale per i servizi attinenti al settore oggetto della gara pari o superiore ad una volta e mezza l'importo posto a base della gara stessa.

Gli importi dei fatturati si intendono riferiti al triennio nel suo complesso e devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale.

Il concorrente che per giustificati motivi non è in grado di presentare la referenza richiesta è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione (art. 41, comma 3, del d. lgs. n. 163/2006).

B. capacità tecnico-professionale (art. 42 del d. lgs. n. 163/2006): da dimostrare mediante le seguenti modalità:

B.1) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente l'elenco dei principali contratti regolarmente eseguiti per prestazioni similari durante gli ultimi tre esercizi, con i relativi importi, periodi di riferimento e committenti, pubblici e/o privati.

La capacità tecnico-professionale è provata se il concorrente avrà concluso e portato interamente ad esecuzione, nell'ultimo triennio, un contratto specifico attinente al settore oggetto della presente gara con un singolo committente pubblico o privato, di valore complessivo annuo (inteso come 12 mesi di attività) pari ad almeno euro 40.000,00, oltre Iva;



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

- B.1.a) nel caso di un'Amministrazione aggiudicatrice il contratto è provato dal certificato rilasciato o vistato dall'autorità competente o da copia del contratto;
- B.1.b) nel caso di committenti privati l'effettiva prestazione va attestata dal committente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente dichiarata dal prestatore di servizi.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti allo scadere del termine stabilito nel bando per la presentazione delle offerte e debbono essere mantenuti per tutta la durata del contratto.

Qualora, a seguito di verifica disposta dall'Amministrazione sulla dichiarazione resa, sia accertata l'assenza di uno o più dei requisiti di cui sopra, il soggetto affidatario del servizio sarà dichiarato decaduto, oltre all'applicazione della penalità di cui all'art. 38, comma 2 bis del d. lgs. n. 163/2006 (vedi avvertenza a paragrafo 9 del presente disciplinare)

Nel caso di Associazioni temporanee, RTI, Consorzi, i requisiti economico-finanziari devono essere posseduti in misura non superiore al 60% dalla capogruppo, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente per il 100% dal o dai mandanti.

Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto B.1 deve essere posseduto da almeno una delle imprese componenti il RTI o Consorzio.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare contemporaneamente in più raggruppamenti, ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento, pena l'esclusione dei raggruppamenti relativi.

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., salvo che dimostrino, mediante la produzione di idonea documentazione (da inserire nella busta n. 4, vedi *infra*) che la suddetta situazione non abbia influito sulla formulazione delle offerte e che le stesse non siano imputabili ad un unico centro decisionale, come meglio specificato al successivo paragrafo 6.

Registrazione al sistema AVCPASS e utilizzazione della banca dati nazionale contratti pubblici.

L'art. 6-bis del D. lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., così come introdotto dall'art. 20, c. 1, lett. a), della legge 4 aprile 2012, n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico- organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, per brevità, ANAC).

In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis D. lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l'ANAC ha emesso la deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono, tra l'altro, individuati *“i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione*



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

delle offerte da inserire nella BDNCP, al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici”.

L'art. 9 della suindicata deliberazione, così come modificato dal comunicato del Presidente dell'Autorità del 12 giugno 2013, prevede che l'obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS decorre “dal 1° gennaio 2014 per tutti gli appalti (lavori/servizi/forniture) di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 (quarantamila/00), con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali”.

Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anac.it.

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta “1” contenente la documentazione amministrativa.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 6 bis del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché dalla Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente procedura di gara tramite la predetta BDNCP.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente gara concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, il Ministero provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura.

6. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta deve pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero, mediante agenzia di recapito a ciò autorizzata, entro il termine perentorio, **pena l'esclusione**, del giorno **06 novembre 2014**; è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone presso indicata l'Ufficio Protocollo, piano terra, della sede appresso indicata, che ne rilascerà apposita ricevuta, entro lo stesso termine perentorio.

La predetta offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un plico chiuso, sigillato con ogni mezzo idoneo ad assicurare la segretezza del contenuto e nello stesso tempo a confermare l'autenticità della chiusura originaria, recante all'esterno, oltre alle indicazioni del mittente e cioè la denominazione o la ragione sociale, la seguente dicitura: “ *Non aprire – Offerta per il servizio di corriere di campioni biologici*”. Il plico



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

deve essere indirizzato al: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – Gestione ex ASSI – Via XX Settembre, 20 – 00187 ROMA

Il predetto plico dovrà contenere le seguenti buste, debitamente chiuse e sigillate con le medesime modalità illustrate per il plico, recanti, rispettivamente, le seguenti diciture:

Busta n. 1: “*Documentazione amministrativa*”;

Busta n. 2: “*Offerta economica*”;

Busta n. 3 (eventuale): “*Documentazione per la verifica ex art. 48 del d. lgs. n. 163/2006*” (v. *infra*).

Busta n. 4 (eventuale): “*Documentazione per la situazione di controllo ex art. 2359 c.c.*” (v. *infra*).

Nella busta n.° 1 recante la dicitura “*Documentazione amministrativa*” dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

I) Domanda di partecipazione alla gara, (redatta in conformità all’Allegato A), in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. La dichiarazione deve riportare, oltre la generalità del sottoscrittore, anche i dati relativi alla iscrizione della società rappresentata alla Camera di commercio per le attività coincidenti con quella oggetto del presente appalto.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura.

II) Dichiarazione sostitutiva (redatta in conformità all’Allegato A), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), *m-bis*), *m-ter*) ed *m-quater*) del Codice e precisamente:

a) ► di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

oppure: (in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

► di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n.



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]: per tale motivo dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

oppure:

► di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;

alla suddetta dichiarazione, **a pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

- a.1).** ► relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- a.2).** ► dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
- a.3).** ► dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:
- 1) ► attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - 2) ► si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - 3) ► attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice degli appalti;
- a.4).** ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento, oppure, in caso di



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

- b) ►** che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- c) ►** che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);

oppure (in alternativa, se presenti condanne)

- che nei propri confronti è stata pronunciata:(*elencare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima*);
- d) ►** di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
- e) ►** di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
- f) ►** di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
- g) ►** di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
- h) ►** che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);
- i) ►** di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);

- j)** ► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);
- k)** ► che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice);
- l)** ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
- m)** ► di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
- n)** ► ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell'art. 38 del Codice, di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure:

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

oppure:

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Si precisa che:

- a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo (art. 38, comma 1, lettere da a) ad m-quater) del D. lgs. 163/2006), nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo (art. 38, comma 1, lettere da a) ad m-quater) del D. lgs. 163/2006), nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

► a pena di esclusione, le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed *m-ter*, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;

► a pena di esclusione, l'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

III - Dichiarazione sostitutiva, (contenuta nell'Allegato A), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, dichiara:

► i dati di iscrizione all'apposito Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ovvero, se non residente in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;

► i dati identificativi (nome, cognome, qualifica, luogo e data di nascita, residenza) del titolare dell'impresa individuale, di tutti i soci in nome collettivo di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

► che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice,

oppure

l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

IV - In ordine al possesso dei requisiti economico finanziari e di capacità tecnico-professionale, il concorrente dovrà presentare una dichiarazione, (conforme all'Allegato n. A.1), resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale attesti :

- il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari;
- i principali servizi, effettuati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, date e destinatari pubblici o privati, specificando il contratto principale di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, al netto dell'Iva.

V - in caso dell'avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. ► dichiarazione sostitutiva, (conforme all'Allegato A.2) con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. ► dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- c. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

VI - PASSoe di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP, ora ANAC, ottenuto secondo le istruzioni contenute nel precedente paragrafo 5 del presente disciplinare;

VII - a pena di esclusione, allega la documentazione attestante la costituzione della **cauzione provvisoria** di cui al successivo paragrafo 7, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria, in forma di fidejussione, dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.

E' consentito il dimezzamento della garanzia, ai sensi dell'art. 75 c.7 del d. lgs 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 75 del Codice, il concorrente dovrà dichiarare il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero allegare copia conforme della suddetta certificazione.

Si ricorda che il documento della cauzione deve essere prodotto in originale o in copia conforme all'originale, a pena di esclusione.

VIII - dichiarazione sostitutiva (contenuta nell'Allegato A) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara;
- indica le posizioni INPS e INAIL e l'Agenzia delle entrate competente per territorio;
- indica le prestazioni che intende affidare in **subappalto** (Allegato A);



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il Ministero a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il Ministero a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le particolari condizioni di esecuzione del contratto, nonché tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara e nelle premesse del presente disciplinare di gara;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere consegnati i prodotti, nonché di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti nel Capitolato;
- di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato tecnico;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

IX) Copia del presente disciplinare di gara e del capitolato tecnico firmati in ogni foglio per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell'impresa singola, ovvero, nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o titolare o procuratore di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

La mancata produzione delle dichiarazioni di cui ai punti I) e II), e la mancata produzione della cauzione provvisoria nei termini e nei modi previsti o produzione di importo inferiore a quello richiesto, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara. Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i GEIE già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni.

Saranno altresì esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell'avvalimento, non rispettino puntualmente le previsioni di cui all'art. 49 del d. lgs 12 aprile 2006, n. 163 e non presentino la documentazione e le dichiarazioni previste dal comma 2, p.to 1 e lett. da a) a g) dell'articolo succitato.

Sarà motivo di esclusione (nelle ipotesi previste), la mancata presentazione della busta n. 4 contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo ex art. 2359 del codice civile non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

L'Amministrazione si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell'art. 46 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Comporterà l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.

Tutta la documentazione consegnata non potrà essere in nessun caso e per nessuna ragione restituita, né saranno riconosciuti rimborsi di eventuali spese sostenute.

Nella busta n° 2 recante la dicitura "*Offerta economica*" dovrà essere inserita l'offerta economica da formularsi, preferibilmente, in conformità con il modulo di offerta Allegato B, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto per esteso dal legale rappresentante.

L'offerta economica deve essere formulata in maniera corrispondente alle modalità di resa del servizio, indicate a paragrafo 1 (Oggetto) del presente disciplinare. Il concorrente dovrà indicare, pertanto, per ogni voce A, B e C l'importo, in cifre e in lettere, delle varie tariffe unitarie indicate nel modulo di offerta.

La mancata indicazione del prezzo anche di una sola tariffa rende l'offerta inammissibile e, pertanto, ne comporterà l'esclusione.

Il prezzo offerto è da intendersi remunerativo di ogni onere e spesa necessari per l'esatta e completa esecuzione delle attività oggetto della presente procedura e, pertanto, per l'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni che saranno assunte con la stipulazione del contratto.

Il prezzo offerto dovrà intendersi fisso e non soggetto a clausole di variabilità.

Dal prezzo dovranno essere esclusi gli oneri fiscali a carico del committente, che dovranno essere evidenziati a parte.



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Nell'offerta economica dovrà essere espressamente specificato che essa resta valida per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine di scadenza della gara sopra indicato.

Nella busta n° 3, (eventuale), recante la dicitura “Documentazione per la verifica dei requisiti ex art. 48 del d. lgs. n. 163/2006”, dovrà essere inserita la documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale, di cui agli articoli 41 e 42 del Codice degli appalti (cfr. precedente paragrafo 5, pp. A e B).

Tale busta sarà aperta solo ed esclusivamente per il concorrente sorteggiato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del citato Codice.

Si precisa che la produzione di tale busta non è obbligatoria ma viene richiesta ai soli fini collaborativi, per accelerare la conclusione del procedimento di gara.

In tale busta dovrà essere inserita la documentazione di seguito descritta, in originale o in copia conforme.

Per il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria indicati nel precedente paragrafo 5 di cui al punto A (aver realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi un fatturato globale pari o superiore ad una volta e mezza l'importo di gara) occorre inserire nella busta n. 3 una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (collegio dei revisori, società di revisione, revisore contabile), con allegato il documento di identità, attestante l'importo e la tipologia del fatturato. Oppure copia conforme del conto economico dei bilanci depositati alla voce “*Ricavi*” relativamente agli ultimi tre esercizi finanziari, corredata della nota integrativa.

Per agevolare il lavoro della Commissione si prega di indicare il punto specifico da cui sia possibile evincere l'importo e la causale della fatturazione.

Per il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale indicati nel precedente paragrafo 5, al punto B) (un contratto specifico con un singolo committente pubblico o privato di valore complessivo annuo pari ad almeno euro 40.000,00, oltre Iva) occorre inserire nella busta il certificato rilasciato e vistato da una pubblica amministrazione oppure, in caso di privato, una dichiarazione del privato che attesta la stipulazione del contratto, ovvero, copia del contratto stipulato con soggetti pubblici o privati, rispettoso della tipologia e dell'importo richiesti (art. 42, comma 1, lettera a) del d. lgs. n. 163/2006).

Qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare la documentazione richiesta, può provare il possesso dei requisiti mediante qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dall'Amministrazione.

Nella busta n. 4, (eventuale), recante la dicitura “*Documenti situazione di controllo*”, dovranno essere inseriti i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo ex



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

art. 2359 c.c. non ha influito sulla formulazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 38, comma 1 lett. *m quater* e comma 2, del d. lgs. n. 163/2006.

Infatti, è riconosciuta la possibilità di partecipare alla gara da parte di soggetti che, pur trovandosi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 Codice civile o in qualsiasi altra relazione, anche di fatto, con altre società partecipanti alla medesima procedura, siano in grado di dimostrare che la formulazione dell'offerta è avvenuta autonomamente e che le stesse non sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Tali documenti saranno verificati solo dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

L'Amministrazione escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte restano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La documentazione giustificativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante nel caso di concorrente singolo, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente nel caso RTI o Consorzio non ancora costituito.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o di Consorzio già costituito, la documentazione giustificativa dovrà essere sottoscritta dal solo legale rappresentante del mandataro capogruppo o del Consorzio anche in nome e per conto dei mandanti.

Nel caso in cui sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata.

Nella busta "4" non dovrà essere incluso alcun altro documento.

Tale busta dovrà essere inserita nel plico generale.

Si precisa che nel caso in cui sussista la situazione di controllo societario la produzione della documentazione utile e, quindi, la produzione della busta n. 4, è obbligatoria.

6.1 AVVALIMENTO

Un soggetto singolo, consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 7, del Codice.

A tal fine il soggetto interessato alla partecipazione dovrà inserire nella busta 1 (*Documentazione amministrativa*), oltre alla domanda di partecipazione in avvalimento e ai documenti indicati al precedente paragrafo 6, la seguente documentazione:

- 1) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente verificabile ai sensi dell'art. 48 del Codice, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria;
- 2) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice;



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

- 3) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria circa il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice;
- 4) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il soggetto richiedente;
- 5) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o in forma associata o consorziata, ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- 6) il contratto in originale o in copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- 7) in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa appartenente allo stesso gruppo, in luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5, del Codice.

Si precisa inoltre che in caso di avvalimento:

- non è ammesso, ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione;
- il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Ministero in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito, ai sensi dell'art. 49 del Codice;
- l'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere ulteriore documentazione qualora quella presentata fosse ritenuta inidonea o insufficiente, (art. 46 del Codice);
- in caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'art. 38, comma 1, lett. h) e di quanto altro stabilito dall'art. 49, comma 3, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria, nonché alla trasmissione degli atti all'Autorità per le sanzioni previste dall'art. 6, comma 11, del Codice.

7. DEPOSITO CAUZIONALE

Ciascun concorrente dovrà presentare in originale, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria pari al 2% del valore massimo stimato dell'appalto, con validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

La garanzia potrà essere costituita secondo le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'art. 75 del d. lgs 163/2006 e s.m.i.

La cauzione provvisoria può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La fidejussione può anche essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La predetta garanzia verrà escussa, salvi i maggiori danni, nel caso in cui l'impresa risultata aggiudicataria non fosse in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara ovvero non si addivenga, per causa ad essa imputabile, alla stipulazione del contratto.

La garanzia costituita dall'impresa aggiudicataria verrà svincolata solo dopo la stipulazione del contratto e l'avvenuta costituzione della garanzia di esecuzione, di cui all'art. 113 del d. lgs 163/2006 e s.m.i.; la garanzia presentata in sede di gara verrà, invece, restituita a tutte le imprese non aggiudicatarie entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

La Società affidataria dovrà costituire, all'esito positivo della procedura, un deposito cauzionale definitivo pari al 10% del prezzo offerto a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto, con le modalità descritte nell'art. 113, comma 1, del d. lgs. n. 163/2006.

La garanzia definitiva dovrà essere costituita, a scelta dell'aggiudicatario, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La garanzia dovrà essere presentata all'atto della firma del contratto e resterà vincolata per tutta la durata del medesimo.

L'importo della garanzia, sia provvisoria sia definitiva, è ridotto del 50% (cinquantapercento), ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, comma 7, del d. lgs n. 163/2006 e s.m.i, per i concorrenti ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio, la società dovrà dimostrare il possesso di tale requisito presentando in originale o in copia conforme, all'interno della busta n. 1 "Documentazione amministrativa" la certificazione suddetta o, in alternativa, attestando, con idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, il possesso della stessa.

La costituzione e la presentazione di tale garanzia sono condizioni indispensabili per la partecipazione alla presente procedura.

La documentazione comprovante la costituzione della garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore dovrà essere inserita nella busta n.1 riportante all'esterno la dicitura "Documentazione amministrativa", pena l'esclusione dalla gara. E', parimenti, causa di esclusione dalla gara la presentazione della cauzione provvisoria per un importo inferiore a quello stabilito o ridotto del 50% senza che sia stata allegata o autocertificata nelle forme di legge la Certificazione di qualità (allegata o autocertificata).

8. ALTERNATIVE E VARIANTI

La prestazione dei servizi oggetto della presente procedura ha un carattere unitario e non sono, pertanto, ammesse offerte parziali e/o alternative e/o varianti rispetto alle condizioni contenute nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico (All. C).

9. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

I plichi pervenuti entro il termine di scadenza riportato nel paragrafo 6 del presente disciplinare verranno aperti in seduta pubblica presso la sede del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Roma Via XX Settembre, 20 in data **07 novembre 2014 alle ore 10.00**, salva diversa comunicazione, che verrà pubblicata sul sito del Ministero stesso.

La Commissione procederà, nella prima seduta pubblica, a:

- verificare l'integrità e la correttezza formale della sigillatura dei plichi pervenuti entro il termine prescritto dal presente disciplinare;
- all'apertura dei plichi stessi ed alla constatazione della presenza all'interno del plico stesso delle due buste (1 e 2), eventualmente 3 (*Documentazione per la verifica dei requisiti ex art. 48 del Codice*), eventualmente 4 (*Documenti situazione di controllo*), sigillate come indicato al paragrafo 6 del presente disciplinare;
- apertura della busta 1 (*Documentazione amministrativa*) e constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti;
- acquisizione agli atti della busta 2 (*Offerta economica*) che verrà conservata chiusa ed integra ad opera del Segretario della Commissione fino alla relativa apertura nell'apposita seduta pubblica;



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

- acquisizione agli atti delle eventuali buste 3 (*Documentazione per la verifica dei requisiti ex art. 48 del Codice*), e 4 (*Documenti situazione di controllo*), che verranno conservate integre fino alla loro eventuale apertura;
- sorteggio di un numero minimo di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, da sottoporre al controllo del possesso dei requisiti, come appresso specificato.

Ai sensi dell'art. 48 del citato decreto n. 163/2006, infatti, la Commissione, prima dell'apertura delle offerte, provvederà al sorteggio di un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, da sottoporre al controllo del possesso dei requisiti.

Qualora i concorrenti sorteggiati non abbiano già provveduto a presentare, in sede di offerta, la busta n. 3 sarà loro richiesto di comprovare, entro 10 gg., il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 41 e 42 del d. lgs. n. 163/2006.

Qualora la documentazione non venga presentata entro il termine indicato senza giustificato motivo, ovvero non sia idonea a comprovare la sussistenza degli stessi, l'Amministrazione provvederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del Codice.

Nel caso di concorrenti sorteggiati che abbiano già provveduto a produrre la busta n. 3, la Commissione si riserva di procedere all'apertura della stessa ed alla constatazione della presenza dei documenti richiesti e di verificare, in seduta non aperta al pubblico, se la documentazione sia idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti di capacità richiesti.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti, integrazioni dei documenti presentati, a supporto della verifica.

☛ Si avvertono i partecipanti alla gara che, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 38 del D. lgs. n. 163/2006, introdotto dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sono sanzionate con il pagamento da parte del concorrente che vi ha dato causa di una somma pari allo 1% (unopercento) del valore della gara. Tale importo verrà detratto dalla garanzia provvisoria.
Per maggiori informazioni si rinvia alla lettura del testo dell'art. 38 citato.



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Si procederà, quindi, previa verifica della integrità della sigillatura, alla apertura della busta n. 1 riportante all'esterno la dicitura "Documentazione amministrativa" e, quindi, a constatare la completezza dei documenti in essa contenuti rispetto a quanto richiesto per la partecipazione alla gara.

La Commissione procederà, in seduta riservata, all'esame dei singoli atti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa" e all'eventuale esclusione delle domande di partecipazione non conformi alle condizioni previste nel presente disciplinare.

La Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste n. 2 "Offerta economica" presentate dai concorrenti ammessi e verifica, nell'ipotesi di controllo ex art. 38, comma 1 lett. m *quater* del d. lgs n.163/2006, che nella busta 4 siano presenti i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Indi, la Commissione procederà all'esame delle offerte economiche per l'individuazione della migliore offerta e, a tal fine, assegnerà il punteggio fino ad un massimo di 100/100, secondo la ripartizione che segue:

	Modalità di resa del servizio	Punteggio max.
A	Consegna garantita nel territorio nazionale, isole comprese, entro le 48 ore successive al giorno del ritiro.	75/100
B	Consegna garantita, entro le ore 11.00 del giorno successivo a quello del ritiro, per le sole regioni della Sicilia, Sardegna e Calabria.	15/100
C	Consegne nel territorio UE (Francia e Inghilterra) ed extra UE (Isola Mauritius e Hong Kong).	10/100

La Commissione, per l'attribuzione del punteggio totale, calcolerà la media aritmetica delle tariffe offerte per ciascuna modalità A, B e C del servizio; individuata così la tariffa media relativa più conveniente, assegnerà a questa il punteggio massimo.

Alle altre offerte, la Commissione attribuirà il punteggio parziale secondo la formula appresso indicata:

$\text{Offerta } \mathbf{X} = \frac{\mathbf{A} \times \mathbf{P}(\mathbf{max})}{\mathbf{B}}$
dove: \mathbf{X} = punteggio da assegnare \mathbf{A} = offerta relativa più bassa $\mathbf{P}(\mathbf{max})$ = punteggio massimo di 75, oppure 15, oppure 10. \mathbf{B} = offerta presa in considerazione

Il servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma del punteggio raggiunto per le tariffe A, B e C.



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore relativamente al servizio A.

La Commissione procede poi alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, 87 ed 88 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

La Commissione di gara procede, quindi, alla individuazione delle offerte che sono pari o superiori a detta soglia ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia.

La Commissione procederà, quindi, alla formulazione della graduatoria provvisoria in funzione dell'offerta economicamente più bassa e a proclamare l'aggiudicazione provvisoria.

Nell'ipotesi di esclusione dalla gara di un concorrente, il plico e le buste contenenti l'offerta verranno custoditi dall'Amministrazione nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione.

La Commissione comunicherà ai concorrenti le date, gli orari delle sedute pubbliche attraverso il sito *web* del Ministero.

Si precisa, infine, che i rappresentanti dei concorrenti che vorranno presiedere le operazioni di apertura dei plichi, qualora diversi dal legale rappresentante, dovranno essere muniti di apposita delega o di procura speciale. Qualora non in possesso di delega o di procura potranno, una volta identificati, solo assistere alle operazioni di gara senza poter intervenire o dettare a verbale dichiarazioni e/o riserve.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate, ai sensi dell'art. 78 del d. lgs. 12 aprile 2006 n.° 163.

L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente.

Ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – del d. lgs n.° 163/2006, l'aggiudicazione diverrà definitiva con l'approvazione del Direttore generale della direzione della qualità agroalimentare, dell'ippica e della pesca.

In ogni caso, l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà:

- a) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione;
- b) di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 81, comma 3 del d. lgs 163/06, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; in tali ipotesi i concorrenti non avranno diritto ad alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta;



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

c) di sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la gara.

In ogni caso si precisa che:

- saranno escluse le offerte che presentino correzioni non confermate con apposita firma e data del sottoscrittore, che deve essere lo stesso che ha firmato l'offerta;
- saranno esclusi i concorrenti che abbiano ommesso di presentare i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità previste ovvero che abbiano reso false dichiarazioni;
- nel caso di esclusione dalla gara di un concorrente, il plico e le buste contenenti le offerte verranno custoditi dall'Amministrazione nello stato in cui si trovano e non verranno restituiti;
- in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello indicato in lettere.

10. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Per la stipulazione del contratto vengono richiamate le nuove disposizioni dell'art. 11, comma 10, del d. lgs. n. 163/2006 in ordine al termine dilatorio tra la comunicazione di aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto.

In ogni caso l'Amministrazione, al fine di evitare pregiudizi in merito all'esecuzione del servizio, potrà chiedere alla società aggiudicataria di avviare le attività propedeutiche necessarie per assicurare il servizio anche prima della stipulazione del contratto.

Ai fini della stipulazione del contratto, entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 70, comma 5, del Codice, la società dovrà presentare, in originale o in copia autentica ed in bollo, laddove previsto dalla normativa vigente, un idoneo documento attestante la costituzione della cauzione definitiva a garanzia degli impegni contrattuali, da costituirsi nei termini e secondo le modalità indicati nel precedente paragrafo 7.

Nel caso in cui la società non fornisca la documentazione probatoria o in caso di esito negativo delle verifiche si procederà alla revoca dell'aggiudicazione con conseguente nuova formulazione della graduatoria finale, nonché all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'ANAC, fatta salva ogni altra azione giudiziaria.

11. VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE, MODALITÀ DI PAGAMENTO (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ) E PENALI

Si riportano di seguito alcune condizioni inerenti all'esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, la verifica della loro regolare esecuzione, il pagamento del relativo corrispettivo, gli obblighi di tracciabilità, i casi di applicazione delle penali:

1. le prestazioni ed i servizi oggetto di contratto dovranno essere eseguiti nei termini e nei tempi stabiliti nel capitolato tecnico (All. C). Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla verifica della puntuale e precisa esecuzione delle attività richieste e



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

acquisizione del benessere al pagamento da parte del Dirigente competente. In caso di esito negativo della verifica di regolarità, l'aggiudicatario è obbligato ad apportare le correzioni e/o le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune dall'Amministrazione, entro il termine che sarà da quest'ultima indicato. La verifica di regolarità sarà, quindi, ripetuta all'esito delle menzionate correzioni.

2. Dal 6 giugno 2014 è divenuta obbligatoria la fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni centrali (art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007). Il pagamento delle fatture verrà effettuato solo se le fatture saranno emesse in tale modalità. La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il numero CIG 594678630D, assegnato alla presente gara dall'Autorità nazionale anticorruzione. Si precisa che la società aggiudicataria assumerà, con l'aggiudicazione dell'appalto, anche tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e, a tal fine, comunicherà i dati relativi a:

- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al servizio;
- le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
- ogni eventuale modifica successiva relativamente ai dati trasmessi.

La comunicazione dovrà avvenire entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto (cfr. art. 3, comma 7, della citata legge n. 136/2010, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010).

Anche gli eventuali subappaltatori/subcontraenti dell'aggiudicatario, per tutte le forniture e le attività riguardanti il presente appalto, assumeranno anch'essi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al citato art. 3 della legge 136/2010. La società aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura competente territorialmente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

3. Il mancato rispetto delle condizioni specificate nel capitolato e nel contratto comporterà l'irrogazione di una penale pari all'importo di € 200,00 (duecento/00) per ogni inadempimento accertato e contestato per iscritto dall'Amministrazione, fino alla risoluzione del contratto. Anche in seguito all'applicazione della penale la Società resterà obbligata alla corretta e completa esecuzione della relativa prestazione. L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti della Società dipendenti dal contratto, ovvero, mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità verrà addebitato sulla cauzione, senza bisogno di diffida, né di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Nel caso di escussione, totale o parziale della garanzia, la reintegrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera di



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

comunicazione al riguardo. Ove ciò non avvenga entro tale termine, sorgerà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto.

4. La Società prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di reiterato inadempimento dell'aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, che si protragga oltre il termine che verrà assegnato e comunicato con lettera a.r. dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare le penali di cui al precedente paragrafo 11.

13. RECESSO

1. Il Ministero ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera raccomandata A.R.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i. qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
 - ii. qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dal presente disciplinare;
 - iii. qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso del presente disciplinare;
 - iv. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - v. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

3. Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno all'Amministrazione.
4. In caso di recesso dell'Amministrazione, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle attività prestate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

14. DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO. SUBAPPALTO

L'aggiudicatario non potrà cedere a terzi il contratto, neppure parzialmente.

È ammesso il subappalto secondo le modalità stabilite nell'art. 118 del Codice, nei limiti del 30% dell'importo complessivo dell'appalto e previo consenso del Ministero subordinato alla verifica del possesso in capo al subappaltatore delle certificazioni e dei requisiti di legge. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Ministero di quanto subappaltato. L'affidamento in subappalto, ai sensi del su richiamato art. 118, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) il concorrente, all'atto della presentazione della documentazione amministrativa (busta n. 1) deve indicare le attività che intende subappaltare;
- b) l'aggiudicatario deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- c) con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di partecipazione di carattere generale, di cui all'art. 38 del Codice, nonché la documentazione.

15. AUMENTO O DIMINUZIONE

L'Amministrazione ha la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell'esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto.

In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo previsto, si applicheranno i prezzi unitari indicati nell'offerta economica per la parte del contratto da eseguire.

In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo previsto in contratto, la Società non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre i prezzi contrattuali per la parte del contratto correttamente eseguito.

Per motivate e straordinarie esigenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di variare il contratto fino al doppio quinto dell'importo, ai sensi dell'art. 27 del d.m. del 28 ottobre 1985.



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

16. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, è richiesto al concorrente invitato di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del d. lgs. n° 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alla finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati forniti vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla procedura, nonché dell'affidamento in adempimento a precisi obblighi di legge.

Di norma i dati forniti dalle Società concorrenti non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. n. 196/2003.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Tali dati potranno anche essere abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati forniti dai concorrenti potranno essere comunicati a:

- altre amministrazioni pubbliche ovvero autorità di controllo;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso alla documentazione della procedura, nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato d. lgs. n° 196/2003.

Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente si sottopone espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

17. FORO COMPETENTE.

Per ogni eventuale controversia inerente alla gara e all'appalto è competente il foro di Roma.

18. ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, si comunica quanto segue:

- il procedimento amministrativo avrà la durata di 180 giorni;
- l'unità organizzativa responsabile del procedimento è la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica;



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

- il responsabile del procedimento di gara è il dott. Gualtiero Bittini, al quale potranno essere richieste informazioni inerenti alla procedura di gara esclusivamente per iscritto tramite e-mail g.bittini@politicheagricole.it entro il 31 ottobre 2014;
- informazioni di carattere tecnico relative al capitolato di gara potranno essere richieste, sempre per iscritto, alla dottoressa Sveva Davanzo s.davanzo@politicheagricole.it - entro la medesima data sopra riportata.

Si precisa, inoltre, che la data e l'ora dello svolgimento delle sedute pubbliche diverse da quella dedicata all'apertura dei plichi già fissata nel precedente paragrafo 9, nonché le eventuali modifiche che dovessero sopraggiungere, saranno comunicate tempestivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, alla sezione "bandi di gara".

19. ALLEGATI

Formano parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti allegati:

Allegato A: Domanda e dichiarazione a corredo dell'offerta

Allegato A.1: Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità

Allegato A.2: Dichiarazione di avvalimento.

Allegato B: Modulo per l'offerta economica

Allegato C: Capitolato tecnico.